

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **17339/2023** promossa da:

**Z. M.** (C.F. ...) **e Z. L.** (C.F. ...)  
anche n.q. di amministratori e soci della società P. Z. di M. e L. Z. s.n.c.,  
con sede in ... (ME) (...)

contro

**H. C. S.P.A.** (C.F. ...) (...)

**VERBALE DELL'UDIENZA**  
**IN VIDEOCONFERENZA**  
**(art. 127-bis c.p.c.)**

Oggi **21 maggio 2024** ad ore 12:34

Terminata la discussione orale, i difensori si riportano alle conclusioni in atti.

Il giudice sospende l'udienza per deliberare.

Il collegamento via TEAMS GIUSTIZIA cessa alle ore 12:44. Il giudice

Antonio Costanzo

Successivamente la causa viene decisa come da sentenza a verbale.





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato, dopo discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

**definitiva** nella causa civile n. **17339/2023 R.G.** promossa

da

**Z. M.** (C.F. ...) e **Z. L.** (C.F. ...)  
in proprio e anche quali soci della società  
(...);

P. Z. di M. e L. Z. s.n.c.

- ATTORI

contro

**H. C. S.P.A.** (C.F. ...) (...);

- CONVENUTA

\* \* \*

Oggetto: obbligazioni - somministrazione.

\* \* \*

**CONCLUSIONI**

Per gli **attori opposenti**:

come da atto di citazione

«1) *In via preliminare, ritenere e dichiarare nullo il D.I n. 4043/2023 (n. 11584/2023 R.G.) per le ragioni di cui in parte motiva;*

2) *Nel merito, ritenere e dichiarare infondato, inammissibile, irricevibile, o con qualunque altra statuizione, rigettare integralmente tutte le domande avanzate da H. C. spa con il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e, conseguentemente, ritenere e dichiarare la nullità e/o annullare e/o con qualunque altra statuizione revocare, per le ragioni di cui in premessa, il D.I n. n. 4043/2023 (n.*



11584/2023 R.G.).



3) Conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponente alla società opposta per le argomentazioni di cui alla presente opposizione e, per l'effetto, respingere e/o rigettare tutte le domande formulata dall'opposta.

4) Accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto.

5) Negare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, difettandone i presupposti.

6) Con riserva di articolare i mezzi istruttori utili e conducenti ai fini di causa, nei modi e termini di legge,

7) Con vittoria di spese e compensi di giudizio».

e come da verbale di udienza.

Per la **convenuta opposta**:

«Voglia l'Ill.mo Giudice Unico dell'Intestato Tribunale, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa,

In via pregiudiziale:

➤ rilevata la tardività della opposizione avversaria in quanto effettuata fuori termine e, nella fattispecie, oltre i quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo previsti per legge, accertare e dichiarare l'inammissibilità della stessa e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;

In via preliminare e di rito:

➤ respingere l'eccezione di incompetenza territoriale e confermare la competenza del Tribunale adito;

➤ concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 4043/2023, R.G. n. 11584/2023, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 su tutte le fatture oggetto di ingiunzione dalla loro scadenza al saldo effettivo;

➤ all'esito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si consideri realizzata la condizione di procedibilità in forza del procedimento di conciliazione dinanzi all'ARERA già esperito, concedere congruo termine e rinviare la prima udienza per consentire all'opposta di dare avvio alla mediazione obbligatoria ai sensi del 5 del D. Lgs. n. 28/2010 come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022;

In via principale:

rigettare l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte sopra esposte e confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 su tutte le fatture oggetto di ingiunzione dalla loro scadenza al saldo effettivo;

In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione avversaria e salvo gravame:

condannare la società *P. Z. di M. Z. e L. Z. S.n.c., in perso*  
na dei Soci Amministratori e Legali Rappresentanti pro tempore nonché e i sig.ri



M. Z. e L. Z., nella loro qualità di soci Soci Amministratori e Legali Rappresentanti della P. Z. di M. Z. e L. Z. S.n.c., illimitatamente responsabili, in solido tra loro, al pagamento della diversa somma che risulterà a seguito dell'istruttoria, oltre agli interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 su tutte le fatture oggetto del monitoraggio dalle singole scadenze sino al saldo ovvero dalla domanda al saldo.

In via istruttoria:

Ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.:

Al fine di verificare la correttezza dei consumi addebitati, questa difesa chiede che sia ordinata a e-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, P.IVA 15844561009 C. F. 05779711000, la produzione in giudizio di ogni flusso informatico o documento o riepilogo di dati, utile a ricostruire i consumi di P. Z. di M. Z. e L. Z. S.n.c. per il POD IT001E97288852, sito in Via ..., n. ... (ME) fornito da H. C. in STG dal 1° luglio 2021 e cessato in data 31 dicembre 2021;

questa difesa chiede che sia ordinata a e-Distribuzione S.p.A., in persona del pro tempore, con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, P.IVA 15844561009 C. F. 05779711000, la produzione in giudizio la produzione in giudizio di ogni flusso informatico o documento o riepilogo di dati utile a ricostruire gli oneri di trasporto, l'addebito di penali, anche a titolo di CTS, e Cmor e ogni altro costo relativo alla somministrazione di energia in favore di P. Z. di M. Z. e L. Z. S.n.c. per il POD IT001E97288852, sito in Via ..., n. ... (ME) fornito da H. C. in STG dal 1° luglio 2021 e cessato in data 31 dicembre 2021;

Consulenza tecnica d'ufficio:

al fine di rendere intellegibile all'organo giudicante detta documentazione, nonché la certificazione dei consumi del distributore (cfr. doc. 11) e i documenti di sintesi già depositati (cfr.doc.10), si chiede sin d'ora di disporre consulenza tecnica d'ufficio, che verifichi: (i) se i consumi fatturati da H. C. riportati nelle fatture allegate (cfr. doc. 3 fascicolo monitoraggio) siano coerenti con il dato letto dal distributore e riepilogato nei documenti di sintesi (cfr. doc.10) e nella certificazione dei consumi che il distributore ha fornito (cfr. doc. 11); (ii) se l'importo addebitato a P. Z. di M. Z. e L. Z. S.n.c. è il corretto risultato delle tariffe applicate in STG (cfr. doc. 8), in rapporto ai consumi rilevati dal distributore, tenuto conto delle maggiorazioni determinate dai servizi di vendita, dai servizi di rete, CTS, Cmor, imposte e oneri e (iii) se le fatture oggetto del monitoraggio contengano consumi effettivi o stimati;

Si chiede altresì che il CTU, dotato di conoscenze informatiche, sia munito dei poteri necessari a ottenere direttamente anche dalla società di distribuzione i dati di consumo e gli oneri applicati, relativi ai periodi e all'utenza di cui si discute nonché gli oneri e costi addebitati dal distributore.

Prova testimoniale:

Si chiede, altresì, che venga ammessa prova testimoniale sulle circostanze di seguito capitolate:



1) Vero che il doc. 4 rappresenta la schermata del portale SII in cui è registrato il singolo POD e da cui è possibile evincere i dati dell'utente, il periodo di fornitura, il regime di somministrazione e il fornitore?

2) Vero che è il Distributore ad individuare il POD che dovrà essere somministrato in regime di tutele graduali (STG) e che il SII ne effettua la comunicazione a H. C.?

3) Vero che H. C., in forza delle comunicazioni di cui al capitolo n. 2), procede alla fornitura in tutele graduali per obblighi di legge?

4) Vero che è tramite il Sistema Informativo Integrato SII che vengono individuati i soggetti aventi i requisiti necessari all'attivazione del servizio a tutele graduali (STG)?

5) Vero che il servizio a tutele graduali (STG) impedisce che i clienti come piccole imprese e microimprese restino senza fornitore di energia in mancanza di scelta di una società di vendita dell'energia sul libero mercato?

6) Vero che i prezzi applicati da H. C., in quanto più bassi di quelli offerti dagli altri partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, hanno determinato l'aggiudicazione alla stessa del servizio di salvaguardia in alcune regioni, Campania, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2024?

7) Vero che le condizioni contrattuali applicate sono quelle indicate nel documento 7 che qui si rammostra?

8) Vero che le condizioni economiche applicate sono quelle indicate nei documenti 8 che qui si rammostrano?

9) Vero che le condizioni contrattuali ed economiche applicate al servizio a tutele graduali sono state debitamente pubblicate sul sito di H. C.?

10) Vero che il monitoraggio dei consumi viene effettuato dall'impresa distributrice?

11) Vero che i consumi e gli oneri di trasporto vengono comunicati dall'impresa distributrice a H. C. tramite l'invio di flussi informatici in XML?

12) Vero che H. C. provvede alla fatturazione all'utente sulla base dei consumi e degli oneri di trasporto comunicati dall'impresa distributrice?

13) Vero che la fatturazione di H. C. è automatica e tramite il sistema informatico della società recepisce direttamente i dati trasmessi dalla società di distribuzione?

14) Vero che, come risulta dalla comunicazione del distributore (cfr. doc. 11) la società di distribuzione ha confermato il contenuto del documento di sintesi di H. C. (cfr. doc.10) quanto ai consumi nello stesso riportati?

Si indica a teste: il sig. ... dipendente di H. C. S.p.A., con sede in ..., sui capitoli da 1) a 14).

Con ogni più ampia ulteriore riserva istruttoria.

Con vittoria di spese e compensi».

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.



Viene in decisione su una questione pregiudiziale di rito, all'esito di apposita udienza preliminare fissata in data anteriore a quella dell'udienza destinata, dopo il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., alla piena trattazione della causa e regolata dall'art. 183 c.p.c., l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 3 ottobre 2023 n.

4043 proposta «nell'interesse di M. Z., c.f. ..., nato a ... il ... , e L. Z., c.f. ..., nato in ... il ..., anche n.q. di amministratori e soci della società P. Z. di M. e L. Z. s.n.c., p. lva ..., con sede in ... (ME)».

L'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo è stato notificato il 23 dicembre 2023 a H. C. s.p.a.

In primo luogo, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica (avvenuta il 7 novembre 2023) del decreto alla società P. Z. di M. e L. Z. s.n.c. (di seguito, anche, P. Z.).

## 2.

Il decreto ingiuntivo opposto, relativo a crediti derivanti da somministrazione di energia elettrica nel periodo luglio 2021 – dicembre 2021, è stato emesso per la somma capitale di euro 18.184,23, oltre interessi ex artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002 e spese processuali, nei confronti della società P. Z. di M. Z. e L. Z. s.n.c. con sede a ... (ME) e dei signori M. Z. e L. Z. in qualità di soci illimitatamente responsabili.

## 3.

Come pacifico in atti, il decreto ingiuntivo è stato notificato via PEC il 7 novembre 2023 alla società P. Z., debitrice principale, mentre la notifica a mezzo posta ai due soci è avvenuta il 15 novembre 2023.

Dunque, il termine di quaranta giorni per la tempestiva opposizione da parte della società ha iniziato a decorrere, ed è scaduto, prima di quello per la tempestiva opposizione dei soci illimitatamente responsabili (si tratta di una situazione diametralmente opposta a quella esaminata da Cass., 26 luglio 2016, n. 15376).

## 4.

I motivi di opposizione formulati nell'atto di citazione notificato a H. C. il 23 dicembre 2023 (carenza di prova e documentazione e genericità del contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo; inidoneità delle fatture a provare il credito azionato; eccezione di pagamento parziale di quanto dovuto a titolo di corrispettivo Cmor, per essere stata versata la somma di euro 17.938,76 al nuovo gestore, subentrato dal 1 gennaio 2022 ad H. C.; contestazione relativa al *quantum debeatur*) attengono tutti al rapporto contrattuale tra somministrata e somministrante, mentre non è messa in discussione la qualità di soci dei signori Z. né la responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali.



5.

Con decreto 6 maggio 2024 ex art. 171-bis c.p.c. è stata fissata l'odierna udienza anticipata per discutere la questione, di puro diritto e decidibile allo stato degli atti, concernente la tempestività dell'instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da esaminarsi in via prioritaria rispetto non solo all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ma anche alla questione attinente alla condizione di procedibilità (v. Trib. Bologna, sez. II, 28 dicembre 2023, n. 2865).

6.

Come meglio emerso in udienza, tra gli opposenti non vi è la società.

Il tenore dell'atto di citazione poteva prestarsi a differenti letture, in quanto gli attori si presentavano non solo come soci ma anche nella qualità di amministratori, mentre a pagina 7 dell'atto introduttivo si legge che «*i signori M. e L. Z. P. Z. di M. e L. Z. snc, in persona dei soci come sopra rappresentata, difesa e domiciliata CITA H. C. spa [...]*».

La nota di iscrizione a ruolo indica come parte attrice «*P. Z. DI M. E L. Z. SNC (Società di persone)*».

Per altro verso, l'atto di citazione non menziona in alcun modo l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo alla società P. Z., ma solo quella del 15 novembre 2023 ai due soci.

La procura alle liti è conferita da M. Z. e L. Z. «*anche n.q. di amministratori e soci*» della società P. Z..

La comparsa di risposta della convenuta è, a sua volta, redatta sul presupposto che opposenti siano la società e i due soci.

Peraltro, già nella memoria autorizzata depositata dagli opposenti il 15 maggio 2024, e nella quale si richiama in premessa l'«*atto di citazione in opposizione a d.i. [con cui, n.d.r.] i signori Z. M. e Z. L. in proprio e nella qualità, proponevano opposizione avverso il D.I. n. 4043/2021 (n. 11584/2023 R.G.) notificato agli odierni opposenti in data 15.11.2023*» (15 novembre 2023 è la data della notifica del decreto ai due soci), si sostiene che «*contrariamente a quanto affermato dalla difesa di controparte [...] l'opposizione non è proposta dalla società bensì dai soli soci solidalmente ingiunti*» ed altresì, a contrastare l'eccezione di tardività, che «*quando l'intimazione di pagamento è diretta a più condebitori solidali, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, occorrerà considerare la data di notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di ognuno dei condebitori, anche se l'intimazione è contenuta in un atto unico (cfr. Cass. n. 7881/2003; Cass. n. 11867/2008). [...] Pertanto l'opposizione oggi spiegata dai soci risulta tempestiva e validamente spiegata soprattutto in considerazione del fatto che i soci eccepiscono l'avvenuto pagamento di gran parte del debito ingiunto mediante rateizzazione del debito Cmor (di cui si producono in allegato gli ulteriori pagamenti ad oggi effettuati)*».

Nella memoria si aggiunge inoltre che, come affermato in giurisprudenza, «*se il socio non propone opposizione al decreto ingiuntivo, nei suoi confronti si forma non solo un titolo esecutivo autonomamente azionabile, ma anche un giudicato sostanziale (l'accertamento, cioè, di un determinato debito) che può anche risultare in contrasto con*



*il giudicato che viene a formarsi nei confronti della società laddove questa abbia, invece, proposto opposizione (Cass. Civ., Sez. III, Ord., 13 giugno 2019, n.15877). Dunque, il decreto ingiuntivo emesso anche nei confronti di un socio e non tempestivamente opposto da questo, diviene definitivo nei suoi riguardi, con tutti i conseguenti effetti, indipendentemente dal fatto che la società (o altro socio) abbia, invece, proposto opposizione e questa sia stata accolta».*

La memoria depositata il 15 maggio 2024 si conclude con l'affermazione che «l'opposizione dei signori Z. M. e Z. L. va considerata tempestiva e validamente spiegata, con conseguente rigetto, dunque, dell'eccezione di inammissibilità formulata da controparte».

All'odierna udienza, al giudice che chiedeva se gli opposenti fossero tre o due, il difensore ha con chiarezza risposto che gli opposenti sono solo due, ossia i due soci.

Alle precisazioni e ai chiarimenti ora richiamati ci si atterrà, essendo peraltro pacifico che se tra gli attori in opposizione vi fosse stata anche la società di persone P. Z. la sua opposizione sarebbe stata inammissibile per tardività.

## 7.

Il dato di partenza, dunque, è che la società P. Z. non ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, o meglio che non ha proposto opposizione alcuna.

E' alla luce di tale dato di fatto, di rilievo processuale, che occorre impostare la soluzione alle questioni dibattute in udienza così come l'analisi dei precedenti invocati dagli opposenti.

Non è in discussione la legittimazione dei soci, destinatari, insieme alla società, della domanda di condanna presentata in via monitoria, a proporre, anche autonomamente, opposizione ex art. 645 c.p.c. (per l'ipotesi in cui uno dei soci non faccia opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei soli confronti dei soci di società di persone già dichiarata fallita, v. Cass., sez. lav., 16 dicembre 2022, n. 36942).

Si tratta piuttosto di stabilire se detta opposizione dei soci possa essere esaminata nel merito.

## 8.

Le fatture azionate in via monitoria si riferiscono alla fornitura di energia elettrica alla società P. Z. di M. Z. e L. Z. s.n.c. nell'ambito del servizio a tutele gradualità (fra le altre, v. Trib. Bologna, 17 maggio 2024, n. 1466).

Il decreto ingiuntivo riguarda un'obbligazione della società di persone.

All'obbligazione sociale consegue necessariamente la responsabilità, personale e solidale, dei soci, i quali godono del beneficio di escussione (art. 2304 c.c. nonché, in virtù del richiamo di cui all'art. 2293 c.c., artt. 2267-2268 c.c.).

Il titolo esecutivo formatosi nei confronti della società di persone produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (fra le tante, v. Cass., sez. III, ord. 20 aprile 2023, n. 10715; Cass., sez. VI-3, ord. 3 dicembre 2020, n. 27613; Cass.,



sez. III, ord. 13 giugno 2019, n. 15877; Cass., sez. III, 24 marzo 2011, n. 6734, che richiama in proposito il principio dell'efficacia riflessa).

Come avvenuto nel caso ora in esame, il creditore sociale può chiedere il decreto ingiuntivo, o comunque proporre domanda di condanna, nei confronti della società di persone debitrice e, contestualmente, anche dei soci personalmente e solidalmente responsabili (ad esempio, per iscrivere ipoteca giudiziale: Cass., sez. III, ord. 28 agosto 2019, n. 21768), contro i quali, però, potrà agire in via esecutiva solo dopo aver inutilmente escusso il patrimonio sociale. Sul punto vi è copiosa giurisprudenza da lungo tempo consolidata (v., fra le tante, Cass., sez. III, 15 luglio 2005, n. 15036; Cass., sez. III, 6 ottobre 2002, n. 19946; Cass., sez. lav., 12 agosto 2004, n. 15713; Cass., sez. III, 8 novembre 2002, n. 15700; Cass., sez. I, 3 giugno 1998, n. 5434).

## 9.

Gli argomenti svolti dagli attori non sono convincenti.

Come chiarito dal difensore degli attori, la società in nome collettivo non ha proposto opposizione (ben diverso il caso esaminato da Cass., sez. III, 26 luglio 2016, n. 15376) e dunque nei suoi confronti il decreto ingiuntivo è divenuto irrevocabile.

Se il debito della società di persone verso il creditore sociale non può più essere messo in discussione in sede giurisdizionale, allora ne consegue necessariamente la responsabilità solidale dei soci avente natura sussidiaria.

L'opposizione dei due soci in sé considerata sarebbe tempestiva ma è stata proposta quando si era ormai formato il giudicato sostanziale nei confronti della debitrice principale.

Tale giudicato (esterno) determina effetti preclusivi rispetto ai motivi di opposizione in concreto dedotti dagli attori, motivi che, come già rilevato, attengono esclusivamente al rapporto contrattuale tra la società di persone e il creditore sociale (cfr. anche Cass., sez. III, 14 giugno 1999, n. 5884, par. 3).

Anche se fosse stato pronunciato unicamente nei confronti della società di persone, il decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile avrebbe prodotto i suoi effetti rispetto ai soci.

L'opposizione dei soci non può riaprire i termini per una opposizione a decreto ingiuntivo ad opera della società e in ogni caso, come precisato dal difensore degli attori sia nella memoria 15 maggio 2024 che in udienza, il decreto ingiuntivo è stato opposto esclusivamente dai soci e non anche dalla società.

Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione per effetto del giudicato formatosi nei confronti della società ed opponibile ai soci personalmente e solidalmente responsabili.

A conclusioni in sostanza identiche si perverrebbe ove volesse ritenersi, contrariamente a quanto precisato dal difensore degli attori, che l'opposizione proposta da tutti i soci (e amministratori) integri di per sé (anche) opposizione della società di persone, identificandosi essa nella compagine dei soci (cfr., sia pur con riguardo ad una diversa questione, attinente all'impugnazione della sentenza di primo grado, Cass., sez. III, 20 agosto 2015, n. 17004): infatti, l'opposizione della società andrebbe dichiarata inammissibile per mancato rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., col conseguente effetto preclusivo rispetto all'opposizione dei due soci.



**10.**

Ogni altra questione è assorbita.

**11.**

La decisione sulla questione processuale definisce l'intero giudizio.

**12.**

Va dichiarata l'esecutività del decreto ingiuntivo (art. 653, comma 1, c.p.c.).

**13**

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alle fasi di studio, introduttiva e decisoria.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando nel **contraddittorio** delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **dichiara** inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Z. M. e Z. L. con atto di citazione notificato il 23 dicembre 2023 a H. C. S.P.A.;

- **dichiara** il decreto ingiuntivo 3 ottobre 2023 n. 4043 esecutivo ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c.;

- **condanna** Z. M. e Z. L. a pagare a H. C. S.P.A. le spese processuali liquidate in euro 2.547,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

Bologna, 21 maggio 2024

Il giudice  
Antonio Costanzo

